

REP

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. DA VERRAZZANO" DI GREVE
IN CHIANTI

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ... (...) del mese di in Greve in
Chianti

TRA

Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Piazza Matteotti 8 a Greve in
Chianti, rappresentato dal Responsabile del Settore 6, Dott. Francesco Grandi,
nato a Siena il 26/10/1980, come da decreto sindacale n. e domiciliato
per la carica presso la sede comunale

E

L'Associazione Sportiva, con sede in Via,
....., C.F..... - P.IVA, Iscrizione Coni n. per
la quale agisce nella sua qualità di presidente, C.F: nato a
..... e residente a a ciò autorizzato in forza delle norme
statutarie;

Richiamato:

- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D.
Lgs. 297/1994 stabilisce che *"gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realiz-
zino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e*

civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in comuni confinanti;

- ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021 “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

Premesso che:

- il Comune di Greve in Chianti è proprietario della seguente palestra scolastica da utilizzarsi in orario extra scolastico:

- Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Da Verrazzano” a Greve in Chianti, contraddistinta dai seguenti dati catastali: Foglio 104,

Particella 273;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n..... è stato concesso l'utilizzo della palestra/impianto presso la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Da Verrazzano" di Greve in Chianti fino al

Vista la determinazione n. con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;

dato atto che ai sensi dell'Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 6, "Servizi Scolastici e Sport" del Comune di Greve in Chianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, in orario extra-scolastico, da parte dell'Associazione Sportiva della palestra comunale della Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Da Verrazzano" a Greve in Chianti per attività ludico motorie, delle attrezzature presenti e dei locali annessi, descritti come di seguito e individuati come da relativa planimetria allegata (**all. A**):
che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'utilizzatore.

Art. 2 – FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire l'uso della sopra descritta palestra comunale e locali annessi come sopra individuati per attività ludico motorie.

L' uso non potrà avvenire per scopi diversi da quanto stabilito nella presente convenzione escludendo qualsiasi manifestazione o altra attività non

compatibile con le caratteristiche dei locali. L'utilizzatore si assume la piena esclusiva responsabilità per ogni danno a persone o cose derivante da un uso non conforme o non autorizzato, impegnandosi a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento.

Art. 3 – USO DELLA PALESTRA

La palestra e locali annessi e descritti all'art. 1) dovranno essere utilizzati in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene e tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura, le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto/spazi in oggetto. L'Associazione Sportiva contraente dichiara di accettare e rispettare tutte le disposizioni previste nel vigente Regolamento comunale di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi ed in particolare il titolo II, "*Impianti sportivi gestiti in forma diretta*", approvato con deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 112 del 30/09/2021.

La palestra ed i locali annessi, anche nell'orario assegnato all'Associazione Sportiva contraente, vedi art. 5), dovranno, previo idoneo preavviso, essere resi disponibili nel caso di necessità straordinarie dell'Istituto scolastico e del Comune.

L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie quali strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2027.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, l'Associazione Sportiva contraente è tenuta alla riconsegna della palestra, locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in condizioni di funzionalità ed efficienza, nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso, e senza nulla pretendere per eventuali opere di risanamento e miglioria, né per altre cause riguardanti l'uso.

Per motivi di pubblica utilità e/o di superiore interesse pubblico l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente anche senza preavviso la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti diritto ad alcun risarcimento per l'Utilizzatore.

Art. 5 – ORARIO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO

L'assegnazione e utilizzo della palestra e dei locali è autorizzato dal Comune nel rispetto delle attività didattiche, che si svolgeranno in orario antimeridiano e potranno terminare entro e non oltre le ore 16.30.

Il Concessionario potrà pertanto usufruirne nei seguenti giorni ed orari:

-

-

-

Si veda, in merito, la tabella di utilizzo su base settimanale (**All. ...**).

Art. 6. – PULIZIE

La pulizia dei locali/spazi di cui al presente atto, comprensiva di sanificazione/igienizzazione è totalmente a carico dell'associazione sportiva

utilizzatrice, che al fine di mantenere un livello di igiene adeguato ed in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica, dovrà provvedere alla pulizia, organizzandosi autonomamente e/o rivolgendosi a personale esterno (nel rispetto della normativa vigente).

L'inadeguata pulizia dei locali/spazi, segnalata o verificata direttamente per un massimo di tre volte nell'arco di durata della presente convenzione, darà luogo alla revoca immediata della concessione in uso.

Art.7 - RESPONSABILITA' SU SOGGETTI MINORI

L'Associazione Sportiva contraente, nel caso di svolgimento di attività con ragazzi minori, dovrà provvedere, pena la revoca immediata dell'assegnazione, alla loro sorveglianza durante la permanenza nei locali fino all'uscita, fermo restando che non dovranno rimanere all'interno della palestra e spazi annessi, minori senza accompagnatore.

Art. 8 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'Associazione Sportiva si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività. Si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità dei locali/impianti e attrezzature.

L'Associazione Sportiva:

- si impegna a corrispondere (nei tempi e con le modalità previste) le tariffe d'uso degli spazi motori scolastici presenti nel Comune di Greve in Chianti stabilite dalla Giunta Comunale. Il mancato uso degli spazi

	concesso e a segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica, eventuali danni accidentali arrecati alle strutture e/o agli	
	attrezzi dell'impianto o a persone, al fine di determinare eventuali	
	responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o	
	inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile	
	rischio, sia per le cose che per le persone;	
	<ul style="list-style-type: none"> • si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto in occasione dell'utilizzo dei locali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • È tenuta, durante il periodo di utilizzo, all'organizzazione e alla sorveglianza delle entrate e uscite dagli spazi anche al fine di impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate e/o consentite; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • È tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio societario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • È tenuta a rispettare il limite massimo di persone/utenti coinvolti nelle attività esercitate, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo, secondo la vigente normativa sulla sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • È tenuta a far indossare calzature idonee a chi pratica attività sportiva; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente Locale proprietario. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal 	

Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine, l'operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti e di conoscere il Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. L'appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale del Comune di Greve in Chianti, sezione Amministrazione Trasparente, del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. e di rispettare gli obblighi in esso contenuti.

I praticanti l'attività potranno accedere solo se assistiti dagli istruttori, dell'associazione assegnataria. L'accesso ai locali è subordinato alla presenza di almeno un accompagnatore o responsabile per l'assegnatario.

Tutti coloro che accedono agli spazi assegnati dovranno essere regolarmente associati/tesserati e dovranno essere assicurati.

L'Associazione Sportiva ha l'obbligo di stipulare adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per l'intero periodo di utilizzo.

Copia della quietanza è stata depositata presso l'Ufficio sport del Comune di Greve in Chianti.

I locali non sono adibiti a pubblico spettacolo, è fatto divieto fare accedere pubblico.

E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli spazi.

Art. 9 - UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio si specifica quanto segue:

a) negli spazi scolastici è presente un defibrillatore semi automatico esterno, messo a disposizione degli assegnatari come indicato nella planimetria allegata (**all. A**), i defibrillatori devono restare obbligatoriamente nella propria postazione;

b) l'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile della custodia del DAE e si impegna a utilizzare il defibrillatore solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza;

c) l'assegnatario garantisce la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle attività svolte negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – CUSTODIA DEI LOCALI

L'Associazione Sportiva contraente dovrà inoltre:

- Garantire la custodia dei locali ai sensi:
 - dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sopra richiamato di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi;
 - e del Codice Civile
- con tutte le connesse conseguenze e responsabilità;

Art. 11 – ONERI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e

le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento.

L'Associazione Sportiva contraente è comunque tenuta a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando la struttura evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, ecc.) è considerato inadempienza contrattuale.

Art. 12 – DIVIETO SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE SPAZI

L'Associazione Sportiva non potrà sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'utilizzo della palestra oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari e/o di necessità e/o di interesse pubblico, si riserva comunque la possibilità di concedere l'utilizzo della Palestra oggetto della presente Convenzione anche ad altre/i Associazioni/Gruppi Sportivi, predisponendo e/o concordando con l'Associazione Sportiva contraente, un apposito calendario settimanale e/o mensile di utilizzo, in modo tale da garantire le seguenti finalità:

- assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport della popolazione;
- garantire l'uso più completo, aperto ed equo degli impianti, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
- favorire l'uso dell'impianto da parte di privati, delle associazioni e delle società sportive operanti prioritariamente nel territorio comunale sulla base delle richieste pervenute ed in accordo con l'Amministrazione, così da garantire un ampio pluralismo associativo.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato

dei luoghi senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale, che, se nel caso, verrà rilasciata senza che alcun onere venga a gravare su quest' ultima. L' autorizzazione deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.

Art. 13 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta del Comune.

Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:

a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale;

b) abbia violato le disposizioni previste dalla presente convenzione e dal “Regolamento comunale di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi” approvato con deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 112 del 30/09/2021;

c) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Associazione Sportiva contraente è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse, sollevando completamente il Comune di Greve in Chianti.

Tutto quanto non espressamente previsto è regolato dalle vigenti norme generali in materia della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato modificato l'art. 27 - bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero estesa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le

certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti, anche alle SSD senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

"Il Comune di Greve in Chianti, in qualità di organizzazione registrata EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 e s.m.i., informa che tutte le attività dell'Ente sono svolte in conformità al proprio Sistema di Gestione Ambientale e alla Politica Ambientale adottata.

La presente convenzione prevede che l'Associazione Sportiva contraente:

- riceva copia aggiornata della Politica Ambientale del Comune;
- si impegni a comportamenti coerenti con i principi in essa espressi, durante l'esecuzione delle attività;
- segnali tempestivamente al Comune eventuali criticità ambientali rilevate durante lo svolgimento delle attività.

La mancata osservanza di tali impegni può essere oggetto di valutazione ai fini del rispetto delle clausole contrattuali."

Per l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti

.....

Per l'Associazione Sportiva

.....